

ARCHIVIO GIURIDICO SASSARESE

Diritto privato e valori sociali in una
prospettiva diacronica

Giovanni Berti de Marinis, Maria Vittoria Bramante,
Alice Cherchi, Maria Cheri, Corrado Chessa,
Laura d'Amati, Carlo Dore, Maurilio Felici,
Angela Galato, Giovanni Gandino,
Anna Maria Mancaleoni, Marco Manna,
Raimondo Motroni, Rosanna Ortu,
Maria Pia Pignalosa, Giovanni Maria Uda

XXX

2025-2

INSCHIBBOLETH

Luglio - Dicembre

A Eleonora Nicosia

ARCHIVIO GIURIDICO SASSARESE

RIVISTA INTERNAZIONALE DI DIRITTO PRIVATO ANTICO, CONTEMPORANEO E DELL'ECONOMIA

Direttore scientifico

Giovanni Maria UDA (Università di Sassari)

Co-Direttore scientifico

Rosanna ORTU (Università di Sassari)

Vice-Direttore scientifico

Luigi NONNE (Università di Sassari)

Comitato di direzione

Francesco CAPRIGLIONE (Università LUISS “Guido Carli” – Università telematica G. Marconi); Claudio COLOMBO (Università di Sassari); José Ramón DE VERDA Y BEAMONTE (Università di Valencia); Andrea DI PORTO (Sapienza Università di Roma); Catherine GINESTET (Università di Tolosa); Mauro GRONDONA (Università di Genova); Gabor HAMZA (Univ. Eötvös Loránd Budapest); Alessandro HIRATA (Università di San Paolo “USP”); Valerio LEMMA (Università di Roma G. Marconi); Agustin LUNA SERRANO (Università Ramon Llul Barcelona); Salvatore PATTI (Sapienza Università di Roma); Mirella PELLEGRINI (Università LUISS “Guido Carli”); Diego ROSSANO (Università di Napoli “Parthenope”); Illa SABBATELLI (Università Telematica San Raffaele Roma); Andrea SACCO GINEVRI (Università telematica internazionale Uninettuno); Christoph SCHMID (Università di Brema); Marco SEPE (Università di Roma Unitelma Sapienza); Vincenzo TROIANO (Università di Perugia); Alberto URBANI (Università Ca’ Foscari di Venezia)

Comitato di redazione

Maria Teresa NURRA (Caporedattrice – Università di Sassari)

Annamaria ABBRUZZESE (Università “Magna Graecia” di Catanzaro); Davide ACHILLE (Università del Piemonte Orientale); Carlo ATTANASIO (Università di Sassari); Claudia BENANTI (Università di Catania); Tania BORTOLU (Università di Sassari); Gianluca DE DONNO (Università di Sassari); Dario FARACE (Università di Roma “Tor Vergata”); Massimo FOGLIA (Università di Bergamo); Stefania FUSCO (Università di Sassari); Lorenzo GAGLIARDI (Università di Milano Statale); Domenico GIURATO (Università di Sassari); Maria Alessandra IANNICELLI (Università Roma Tre); Daniele IMBRUGLIA (Sapienza Università di Roma); Arturo MANIACI (Università di Milano Statale); Raimondo MOTRO-

NI (Università di Sassari); Laurent POSOCCO (Università di Tolosa); Federico PROCCHI (Università di Pisa); Giuseppe Werther ROMAGNO (Università di Sassari); Maria Gabriella STANZIONE (Università di Salerno); Fabio TORIELLO (Università di Sassari); Maria Manuel VELOSO GOMES (Università di Coimbra)

Comitato dei revisori

Luigi GAROFALO (Presidente – Università di Padova)

Emanuela ANDREOLA (Università Telematica UniCusano); Marco AZZALINI (Università di Bergamo); Federico AZZARRI (Università di Pisa); Angelo BARBA (Università di Siena); Vincenzo BARBA (Sapienza Università di Roma); Marco BODELLINI (Università di Bergamo); Maria Vittoria BRAMANTE (Università Telematica Pegaso); Maria Novella BUGETTI (Università di Ferrara); Pierangelo BUONGIORNO (Università di Macerata); Fausto CAGGIA (Università “Kore” di Enna); Ilaria Amelia CAGGIANO (Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli); Rosa CALDERAZZI (Università di Bari “Aldo Moro”); Valeria CAREDDA (Università di Cagliari); Maria Luisa CHIARELLA (Università “Magna Graecia” di Catanzaro); Alberto Giulio CIANCI (Università di Perugia); Alessandro CIATTI CÀIMI (Università di Torino); Maria Rosa CIMMA (Università di Sassari); Laura D’AMATI (Università di Foggia); Iole FARGNOLI (Università di Milano Statale); Sara CORRÊA FATTORI (Università di Araraquara “UniAra”); Maurilio FELICI (Università LUMSA di Palermo); Emanuela FUSCO (Università della Campania “Luigi Vanvitelli”); Lucilla GATT (Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli); Andrea GENOVESE (Università della Tuscia Viterbo); Fulvio GIGLIOTTI (Università “Magna Graecia” di Catanzaro); Claudia IRTI (Università Ca’ Foscari di Venezia); Umberto IZZO (Università di Trento); David KREMER (Université Paris Descartes); Paola LAMBRINI (Università di Padova); Simone MEZZACAPPO (Università di Perugia); Lorenzo MEZZASOMA (Università di Perugia); Massimo MIGLIETTA (Università di Trento); Maria Concetta NANNA (Università di Bari “Aldo Moro”); Eleonora NICOSIA † (Università di Catania); Francesco Paolo PATTI (Università “Luigi Bocconi” di Milano); Aldo PETRUCCI (Università di Pisa); Guido PFEIFER (Università Goethe di Frankfurt am Main); Fabrizio PIRAINO (Università di Palermo); Johannes PLATSCHEK (Università di München “LMU”); Roberto PUCCELLA (Università di Bergamo); Francesca REDUZZI MEROLA (Università di Napoli “Federico II”); Nicola RIZZO (Università di Pavia); Carmela ROBUSTELLA (Università di Foggia); Giacomo ROJAS ELGUETA (Università Roma Tre); Anna Maria SALOMONE (Università di Napoli “Federico II”); Pieremilio SAMMARCO (Università di Bergamo); Gianni SANTUCCI (Università di Bologna); Roberto SCEVOLO (Università di Padova); Roberto SENIGAGLIA (Università Ca’ Foscari di Venezia); Domenico SICLARI (Sapienza Università di Roma); Eduardo Cesar SILVEIRA VITA MARCHI (Università di San Paolo “USP”); Laura TAFARO (Università di Bari “Aldo Moro”); Elena TASSI (Sapienza Università di Roma); Noah VARDI (Università Roma Tre); Mario VARVARO (Università di Palermo); Paola ZILLOTTO (Università di Udine)

Segreteria di redazione

Roberta BENDINELLI; Lorenzo BOTTA; Federica CHIRONI; Giovanni GANDINO; Roberta GUAINELLA; Maria Cristina IDINI; Pietro LIBECCIO; Claudia MARASCO; Salvatore MISTRETTA; Enrico NIEDDU; Anna Maria PANCALLO; Edoardo PINNA; Pietro Giovanni Antonio SANTORU; Laudevino Bento DOS SANTOS NETO DA SILVEIRA

Rivista on line open access. Indirizzo web: www.archiviogiuridicosassarese.org.

Registrazione: Tribunale di Sassari n° 11 del 26/01/1974.

Prima serie: Archivio Storico Sardo di Sassari, pubblicata in formato cartaceo dal 1975 al 1992.

Seconda serie: Archivio Storico e Giuridico Sardo di Sassari, pubblicata in formato cartaceo dal 1994 al 1998 e in formato digitale dal 1999 al 2019 (ISSN print: 2240-4856; ISSN on line: 2240-4864). Periodicità: semestrale.

Serie attuale: Archivio Giuridico Sassarese.

ISSN print: 2785-034X

ISSN on line: 2785-0803

ISBN print: 978-88-5529-688-5

© 2025, Associazione Giuridica Sassarese.

Editore: Inschibboleth edizioni – via G. Macchi, 94, 00133, Roma – Italia, email: info@inschibbolethedizioni.com. Direttore responsabile: Emiliano Tolu. Proprietario della pubblicazione: Associazione Giuridica Sassarese, email: rivista@archiviogiuridicosassarese.org. Sede della pubblicazione: Sassari, Associazione Giuridica Sassarese, c/o Studio Legale Berlinguer, via Cavour 88, 07100 Sassari, SS.

Fascicolo n. 2/2025, luglio-dicembre, pubblicato online il 30 luglio 2026.

I contributi del presente volume di cui sono autori Giovanni Berti de Marinis, Corrado Chessa, Raimondo Motroni e Maria Pia Pignalosa sono pubblicati a cura di Paoloefisio Corrias e costituiscono la rielaborazione degli interventi presentati in occasione del Convegno “Il diritto civile della finanza: principi, mercato, contratti e sostenibilità. Riflessioni in occasione della pubblicazione del volume I contratti del mercato finanziario di Daniele Maffei”, tenutosi a Cagliari il giorno 9 maggio 2025.

INDICE

Diritto privato e valori sociali in una prospettiva diacronica

LAURA D'AMATI, In memoriam. <i>Eleonora Nicosia</i>	p. 351
GIOVANNI BERTI DE MARINIS, <i>Il neoformalismo nei contratti finanziari</i>	p. 353
CORRADO CHESSA, <i>La responsabilità dell'intermediario per fatto del consulente o del preposto</i>	p. 367
RAIMONDO MOTRONI, <i>L'«oro da investimento» nei canali distributivi bancari</i>	p. 373
MARIA PIA PIGNALOSA, <i>Scommesse autorizzate e razionalità</i>	p. 397
MARIA VITTORIA BRAMANTE, <i>La condizione della donna in epoca romana. Il contributo dei testimoni della cultura materiale e giuridica da Ercolano antica</i>	p. 407
ALICE CHERCHI, <i>Ancora sul perfezionamento del mutuo nel cd. contractus mohatrae: tra divergenze «apparenti» ed elaborazioni bizantine. La riflessione di Stefano</i>	p. 441
MARIA CHERI, <i>Metodologie, esperienze e pratiche della ricerca storico-giuridica: le fonti (Bertinoro 24-26 luglio 2025)</i>	p. 477
CARLO DORE, <i>Patto commissorio, patto marciano e «articolazioni sequenziali» di prestazioni sussidiarie attuative del rapporto obbligatorio</i>	p. 485
MAURILIO FELICI, <i>Schiavi affrancati e relazioni con i patroni a Roma e nelle realtà provinciali dell'impero</i>	p. 511

ANGELA GALATO, <i>Valutazione automatizzata di appropriatezza e tutela dell'investitore</i>	p. 535
GIOVANNI GANDINO, <i>Transizione energetica e terzo settore. Le potenzialità applicative della fondazione di partecipazione nell'ambito delle comunità energetiche rinnovabili</i>	p. 549
ANNA MARIA MANCALEONI, <i>I magazzini generali alla luce della Legge Modello UNCITRAL/UNIDROIT "on warehouse receipts"</i>	p. 561
MARCO MANNA, <i>L'Ars loquendi dell'avvocato. Prime considerazioni tra deontologia e tecnica della persuasione giudiziaria</i>	p. 595
ROSANNA ORTU, <i>Os vitia animi do servus no edito de mancipiis emundis vendundis. Categoria jurisprudencial e tutela do comprador</i>	p. 617
GIOVANNI MARIA UDA, <i>Introduzione a Mario Segni, Autonomia privata e valutazione legale tipica, Padova, 1972</i>	p. 643

L'Ars loquendi dell'avvocato

Prime considerazioni tra deontologia e tecnica della persuasione giudiziaria

Marco Manna

Sommario: 1. Premessa. – 2. ‘*Bene dicendi scientia*’ e arte di ottenere ragione: esigenze a confronto nella società romana. – 3. Principi “deontologici” dell’oratore romano. – 4. La “credibilità etica” – 5. L’eredità della retorica classica nella deontologia forense. – 6. Brevi considerazioni conclusive.

1. Premessa

Scrivi Quintiliano: *eum qui sit orator virum bonum esse oportere*¹. Il rapporto tra teoria e pratica forense è un tema sensibile, non fosse altro perché l’avvocatura viene talvolta additata come la categoria degli “azzeccagarbugli” di manzoniana memoria²: gente capace di parlare abilmente, e perciò capace anche di mistificare la verità.

Quel che il *quivis de populo* spesso non sa è che l’avvocato è sottoposto a precise regole di condotta, che costituiscono l’Ordinamento deontologico forense. Regole che talvolta possono apparire vaghe e poco incisive, ma che rivestono, invece, una capitale importanza per lo sviluppo, l’efficienza e, soprattutto, la credibilità di una professione essenziale per lo stato di diritto. D’altronde, per citare Remo Danovi, la deontologia contribuisce a rendere «l’immagine dell’avvocato e il suo riflesso»³; quest’ultimo, a mio sommosso avviso, da individuarsi nella giustizia e nella sua concreta applicazione, a sua volta specchio della società in cui viviamo. E se, sotto questo profilo, qualcuno – forse il medesimo *quivis de populo* – volesse obiettare che *mala tempora currunt*, a maggior ragione è opportuno rinsaldare il ruolo dell’avvocatura, proprio a partire dai principi etico-professionali.

La stringente attualità di tali considerazioni appare chiaramente nelle parole con le quali Francesco Greco, attuale presidente del Consiglio Nazionale

¹ Quint., *Instit. Orat.*, XII, 1, 3.

² Proprio sul richiamo alla figura manzoniana, si segnalano le riflessioni di A. MARIANI MARINI, *Agli antipodi dell’azzeccagarbugli. Cultura ed etica dell’avvocato*, Napoli 2009.

³ R. DANОВI, *L’immagine dell’avvocato e il suo riflesso*, Milano 1995.

Forense, ha salutato l'approvazione in prima lettura da parte della Camera dei Deputati del testo della riforma ordinamentale: «una legge forense che rafforza l'avvocato e perciò il cittadino»⁴.

È in questo contesto che ci si può chiedere dove affondino le radici della moderna deontologia professionale forense⁵. È noto che a Roma antica il foro fosse “abitato” dagli oratori, precursori dei moderni avvocati, che esercitavano la parola seguendo i canoni dell'arte retorica.

Nel presente contributo, proverò a mettere a profitto i precetti oratori per cercare di individuare la “matrice” di alcuni principi deontologici. Così facendo, confido di riuscire a mettere in luce alcuni significativi punti di contatto tra l'esperienza antica e la professione moderna e di offrire un diverso punto di vista su di una disciplina che è innanzitutto utile, anzi, necessaria.

2. *'Bene dicendi scientia' e arte di ottenere ragione: esigenze a confronto nella società romana*

Il punto di partenza non può che identificarsi in un quesito: gli antichi romani avevano una deontologia professionale forense? Questa è la prima domanda da porsi, entrando direttamente *in medias res*, se si intenda ricercare le radici della moderna deontologia forense nella precettistica dell'oratoria classica. La risposta potrebbe apparire tanto semplice quanto scoraggiante: no. Almeno, non nel senso proprio in cui intendiamo la deontologia oggi⁶: un insieme di regole, solitamente scritte, a garanzia della buona condotta professionale e presidiate da sanzioni giuridiche⁷.

⁴ Intervista di Enrico Novi, consultabile su *Il Dubbio news* all'indirizzo <https://www.ildubbio.news/news/interviste/50839/una-legge-forense-che-rafforza-lavvocato-e-percio-il-cittadino.html>, pubblicata il 27 maggio 2026.

⁵ Attualmente, la deontologia professionale forense è disciplinata dal Codice Deontologico Forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 31 gennaio 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 241 del 16 ottobre 2014, così come da ultimo modificato con delibera del Consiglio Nazionale Forense n. 636 del 21 marzo 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 1° settembre 2025. Il Codice è stato redatto in forza e nel rispetto di quanto previsto dalla c.d. Legge Professionale Forense (Legge 31 dicembre 2012, n. 247). Si fa presente che in data 22 luglio 2026 è stato approvato in via definitiva dal Senato, dopo aver passato il vaglio della Camera lo scorso 26 maggio, il disegno di legge delega per la riforma organica dell'ordinamento della professione forense (a.s. 1917; C. 2692). Il disegno di legge incarica il Governo di adottare, su proposta del Ministro della Giustizia e sentito il Consiglio Nazionale Forense, uno o più decreti legislativi attuativi entro 6 mesi dall'entrata in vigore.

⁶ J.-M. DAVID, *Déontologie de l'assistance judiciaire de la fin de la République romaine au Haut-Empire*, in *L'assistance dans la résolution des conflits*, I, *L'antiquité*, Bruxelles 1996, p. 91: «*contrairement à ce que l'on pourrait penser a priori, les règles de déontologie en matière d'assistance judiciaire n'étaient pas, sous la République romaine, fixées une fois pour toutes*».

⁷ R. DANOVI, *Corso di ordinamento e deontologia forense*, Milano 2000, p. 251. Per dirla con le parole di Padoa Schioppa, infatti, la deontologia si può definire come una «materia razionalmente disciplinata» corroborata da «possibili sanzioni in caso di inosservanza» (A. PADOA SCHIOPPA, *Tra storia e deontologia una vita nelle istituzioni forensi*, in *La previdenza forense*,

La soluzione del quesito è, invece, ben più complessa, perché sarebbe senz'altro fallace sostenere che gli oratori romani, antenati dei moderni avvocati, non dovessero rispettare delle regole di condotta⁸.

Oggi come allora, il fulcro dell'esperienza forense è rappresentato dalla retorica, che però può prestarsi a scopi radicalmente diversi e configurarsi in due sensi diametralmente opposti: arte retorica, nella sua accezione più nobile di *bene dicendi scientia*⁹; "arte" di ottenere ragione, a tutti i costi, riecheggiando Schopenhauer¹⁰.

n. 1, 2019, p. 60). Particolarmente rilevante è il carattere giuridico di queste sanzioni, che rappresenta uno dei cardini per definire la natura giuridica della deontologia forense nel suo complesso, anziché solamente etico-morale. Il dibattito sulla natura della deontologia è stato, in realtà, lungo e acceso, per un maggior approfondimento del quale si rimanda a U. PERFETTI, *Ordinamento e deontologia forense*, Padova 2011, pp. 84 e 92 ss.; G. ALPA, *Autodisciplina e codice di condotta*, in *Le fonti di autodisciplina*, a cura di P. Zatti, Padova 1996, pp. 1 ss.; ID., *La prassi e i codici deontologici*, in *Tratt. Dir. Civ.*, diretto da R. Sacco, Torino 1999, pp. 95 ss. Tuttavia, ormai la dottrina è pressoché unanime nello sposare questa tesi. Sul punto, F. PROCCHI, 'Non pro se sed pro causa defendere'. *Spunti di 'deontologia forense' nell'epistolario pliniano*, in *TSDP*, XII, 2019, p. 2, nt. 5: «Ogni dubbio precedentemente sollevato in dottrina pare oggi espressamente fugato dalla nuova legge professionale forense 31 dicembre 2012, n. 247, che agli artt. 3, 35 comma 1, lett. d) e 65 sancisce definitivamente la natura giuridica del codice deontologico e delle regole in esso contenute».

⁸ Accurate riflessioni su analogie e differenze tra avvocato moderno e oratore antico si ritrovano in F. ARCARIA, *Il 'dovere di verità'. Contributo alla comparazione tra la deontologia forense italiana e l'esperienza giuridica romana*, in *TSDP*, XII, 2019, pp. 45 ss. Di particolare interesse per la presente breve trattazione è l'assunto per cui «quella dell'avvocato moderno è un'impostazione prettamente giuridica che utilizza, tra l'altro, strumenti retorici, mentre quella dell'avvocato romano [...] è un'impostazione squisitamente retorica che utilizza, tra l'altro, argomentazioni giuridiche o, forse meglio, le strumentalizza» (cfr. pp. 45-46).

⁹ Quint., *Instit. Orat.*, II, 15, 34. L'espressione, come si avrà modo di approfondire nel corso del presente contributo, verte su due punti fondamentali. Da una parte, occorre soffermarsi sul termine *bene*, che assume due caratteri: quello tecnico e quello morale. Dunque, *bene dicere* implica sia la capacità di parlare correttamente, sia quella di portare avanti istanze buone e giuste. Infatti, come ricordato in A. BELLODI ANSALONI, *L'arte dell'avvocato, actor veritatis. Studi di retorica e deontologia forense*, Bologna 2016, p. 158: «se l'oratoria è l'arte del parlare bene (*bene dicendi scientia*), l'oratore non può parlare bene se non è *vir bonus*», spiegando che «il triplice ricorrere della radice semantica di bene, riferita all'oratoria (*bene dicendi scientia*), al suo prodotto (*bene dicere*) e all'oratore (*bonus*) [...] appare rafforzativo della stretta connessione tra l'eloquenza e le qualità interiori, al punto che "oratore" equivale a "uomo onesto": *orator, id est vir bonus*», citando così da ultimo Quint., *Instit. Orat.*, II, 17, 31.

¹⁰ Così per citare il titolo dell'opera del filosofo tedesco, A. SCHOPENHAUER, *L'arte di ottenere ragione esposta in 38 stratagemmi*, trad. it. di N. Curcio, a cura di F. Volpi, Milano 1991. A conferma della netta opposizione tra le due prospettive, si può ricordare che il filosofo di Danzica apre il suo trattatello affermando che «la dialettica eristica è l'arte di disputare, e precisamente l'arte di disputare in modo da ottenere ragione, dunque *per fas et nefas*» (cfr. p. 15), ribadendo successivamente che «chi disputa non lotta per la verità, ma per imporre la propria tesi, come *pro ara et focus*, e procede *per fas et nefas*, perché, come si è mostrato, non può fare diversamente» (cfr. p. 17). Quindi, egli si propone esplicitamente di «presentare e analizzare gli stratagemmi della slealtà nel disputare» (cfr. p. 26). Questa visione estremamente pragmatica è quanto di più lontano dai principi della retorica classica nonché della moderna deontologia professionale forense; non a caso, non saprei se consapevolmente o meno, Schopenhauer non parla mai di 'retorica', ma sempre di 'dialettica', pur riconducendola *tout-court* all'arte del

Già gli antichi romani si dimostrarono ben consapevoli del rischio di maneggiare uno strumento a doppio taglio. La ragione preminente di questa presa di coscienza è da ritrovarsi, in particolare, nella caratteristica connotazione politica che i retori di Roma assumevano nella società del tempo: essi erano quegli *optimi viri* deputati alla gestione della *res publica*, per cui l'attività forense era principalmente un viatico per la carriera politica¹¹. Non ci si poteva permettere che un uomo capace di convincere il giudice – e, a maggior ragione, le masse – potesse anche lontanamente pensare di sfruttare la propria padronanza dell'arte della parola per fini nocivi per la collettività, se non addirittura sovversivi o quanto meno egoistici.

La riprova di tutto ciò si ritrova anche nel ruolo processuale che il *patronus* assolveva a Roma antica, almeno in epoca repubblicana: non solo difensore, ma anche accusatore. Come noto, infatti, nelle procedure dei tribunali permanenti e, in particolare, nella repressione del *crimen repetundarum*, la “pubblica accusa” (come la definiremmo oggi) era sostenuta non da un magistrato né da un organo pubblico di qualsiasi genere, bensì proprio da un *patronus*. Già nella procedura civilistica di natura risarcitoria disegnata dalla *lex Calpurnia* del 149 a.C., si era previsto un sistema per cui i provinciali dovessero rivolgersi a un cittadino romano perché questi ne assumesse la rappresentanza in giudizio ai fini di intentare la causa nei confronti del promagistrato¹². Ancora più rilevante

disputare. Invece, l'idea del filosofo si può riassumere, in ultima analisi, in un'espressione a cui ricorre nello stratagemma n. 21 (cfr. p. 45): «quello che importa non è la verità, ma la vittoria». Non intendo certamente dire che la ‘vittoria’ non sia il fine ultimo dell'arte persuasiva; diversamente, però, occorre seguire delle ‘regole del gioco’ perché la contesa sia, prima di tutto, leale. Nonostante quanto si è fin qui detto, preme precisare che la slealtà argomentativa non coincide necessariamente con la slealtà professionale o processuale. Ma questa considerazione ci porterebbe a divagare oltremodo dal tema.

¹¹ La natura politica dell'oratore romano va di pari passo con l'origine politica dell'arte retorica. Sul punto, si rimanda alla magistrale disamina elaborata in C. VENTURINI, *L'argomentazione giuridica: dalla retorica classica alla moderna argomentazione*, in *L'argomentazione e il metodo nella difesa*, a cura di A. Mariani Marini e F. Procchi, Pisa 2004, pp. 16 ss. [= in *Scritti di Diritto Penale Romano*, a cura di F. Procchi e C. Terreni, II, Padova 2015, pp. 886 ss.]. Come scrive Venturini, infatti, è ormai fuori dubbio che «l'origine della retorica non si rinviene nei dibattiti giudiziari ma nella politica assembleare». Lo stretto legame tra politica e retorica è enfatizzato in modo particolare anche in J.A. CROOK, *Legal advocacy in the roman world*, London 1995, p. 6, in cui l'Autore è chiarissimo nel sostenere che a Roma «forensic oratory, at the top level of society, was absolutely related to politics». Ribadisce, *ibidem*, p. 34: «At Rome, again, perhaps more than at Athens, forensic advocacy regularly possessed a political dimension». Ribadisce il punto A. BELLODI ANSALONI, *L'arte*, cit., p. 168: «A Roma, infatti, era assai radicata la convinzione per cui l'oratore, in specie forense, dovesse essere anche uomo dedito alla *vita activa*, un politico che persegue il bene dello Stato: *orator* era chi sapeva eccellere nelle attività forensi e, al contempo, aveva la capacità di indirizzare le decisioni politiche del Senato, guidando le passioni del popolo».

¹² C. VENTURINI, *Quaestiones perpetuae constitutae (per una riconsiderazione della 'lex Calpurnia repetundarum')*, in AA.VV., *Societas – Ius. Munuscula di allievi a Feliciano Serrao*, Napoli 1999, pp. 379 ss. [= in *IURA*, 48, 1997 (pubbl. 2002), pp. 1 ss.]. Sul rapporto tra *patronus* e provinciali, seppur nella ben diversa epoca imperiale e nel diverso sistema processuale della *cognitio senatus*, si guardi a quanto racconta Plinio il Giovane relativamente ai betici e ai bitini

è lo sviluppo successivo all'introduzione del *crimen* con la disciplina prevista dalla *lex repetundarum* epigrafica del 123 a.C., così come implementato con la *lex Servilia Caepionis* del 106 a.C. e confermato dalla *lex Cornelia de repetundis* dell'81 a.C.: nella configurazione sillana, infatti, il cittadino romano viene chiamato espressamente ad esercitare l'accusa *rei publicae causa*, assumendo il ruolo di una sorta di "pubblico ministero" nell'interesse della collettività¹³. Ne deriva, evidentemente, che l'oratore non aveva solo la funzione di difendere il suo assistito, ma anche quella di "difendere", *lato sensu*, la specifica comunità provinciale o addirittura l'intero *populus romanus*, attività che svolgeva, in queste due ultime ipotesi, facendosi carico dell'accusa¹⁴.

Più generalmente, non si deve dimenticare l'importanza capitale del diritto di difesa, assolutamente presente nella società romana del tempo. Di pari passo, era chiaro che la sua tutela passasse necessariamente dall'assistenza tecnica di un *patronus*. Secondo quanto riporta Cicerone, era principio consolidato che *nemini umquam infimo maiores nostri patronum deesse voluerunt*¹⁵. La

(Plin., *Epist.*, 1.7.2; 3.4.2; 6.29.8; 7.33.4-8) su cui si veda F. PROCCHI, *Plinio il Giovane e la difesa di C. Iulius Bassus: tra norma e persuasione*, Pisa 2012, pp. 1 ss.; ID., "Medium quiddam tenere". Tra retorica e diritto: considerazioni a margine di Plin. Ep. 4.9, in *Studi in onore di Remo Martini*, III, Milano 2008-2009, pp. 237-252; ID., *Plinio il Giovane ed il processo di Beblio M. Massa*, in *Bullettino dell'Istituto di diritto romano*, CXI, Roma 2017, pp. 149-184, tutti con amplissima bibliografia sul tema.

¹³ C. VENTURINI, *Studi sul «crimen repetundarum» nell'età repubblicana*, Milano 1979, pp. 419 ss., cui si rinvia, contestualmente a già citati successivi studi dell'Autore sul tema, per un'analisi estremamente approfondita sulla configurazione, struttura ed evoluzione dell'illecito in questione. Di diverso avviso sull'evoluzione del sistema di accusa e sulla nascita dell'accusa popolare è D. MANTOVANI, *Il problema dell'origine dell'accusa popolare. Dalla 'quaestio' unilaterale alla 'quaestio' bilaterale*, Padova 1989, pp. 55 ss. In estrema sintesi di un lungo dibattito, entrambi gli Autori muovono dall'assunto che l'accusa *alieno nomine* fosse prevista nel procedimento *ex lege Calpurnia*; tuttavia, differiscono fortemente sui successivi sviluppi. Secondo Venturini, questo regime sarebbe rimasto in vigore con la *lex Sempronia* (o *lex Acilia*) *repetundarum* del 123 a.C. e fino all'introduzione della *lex Cornelia de repetundis* dell'81 a.C.: solo in questo momento si sarebbe formalmente sganciato il ruolo dell'accusatore dall'interesse del danneggiato, spostando l'accento della *ratio* di tutela verso la *rei publicae causa*. Diversamente, secondo Mantovani si sarebbe configurato già dalla legge epigrafica del 123 a.C. un regime di accusa popolare, aperta al *quivis de populo* indipendentemente dal legame con le comunità provinciali danneggiate. Per una più approfondita ricostruzione del dibattito, oltre agli scritti citati, si veda anche la recensione di Venturini alla monografia di Mantovani: C. VENTURINI, "Quaestiones" e accusa popolare, in *Labeo*, XXXIX, 1993, pp. 95-111.

¹⁴ C. VENTURINI, *L'argomentazione*, cit., p. 20: «Cicerone mira a presentarsi come *cognitor* dei siciliani, cioè come loro difensore di fiducia»; Cic., *Div. in Caec.* 5: *haec quae videtur accusatio mea non potius accusatio quam defensio*. Occorre tuttavia ricordare che il passo citato rappresenta anche un'abile manipolazione retorica dell'Arpinate, accorto a non essere bollato come un – per così dire – "accusatore di professione", fatto sconveniente. Cfr. Cic., *De off.*, 2,49-50: *sed hoc quidem [accusatio] non est saepe faciendum nec umquam nisi [...] aut patrociniis, ut nos pro Siculis*. Si veda anche C. VENTURINI, *Quaestiones*, cit., p. 437, in cui si parla di una «forzatura dell'Arpinate, desideroso di mascherare la propria posizione indossando la veste di *patronus* dei Siciliani».

¹⁵ Cic., *Pro Mur.*, 4.10. Cicerone utilizza questa espressione per giustificare la sua assunzione della difesa di Lucio Licinio Murena, console designato di cui nessuno voleva

regola era talmente basilare da ritrovarsi anche nell'editto del pretore, nel quale il magistrato romano statuiva che *si non habebunt advocatum, ego dabo*¹⁶.

È chiaro, dunque, il preminente ruolo sociale di cui era investito l'oratore romano, da cui si possono evincere le esigenze che spingono a richiederne una massima adesione a elevati canoni etico-morali e, in conseguenza, etico-professionali.

È emblematica la raffigurazione che danno Cicerone e Quintiliano della retorica come un'arma: come tutte le armi, può essere usata per scopi nobili, per difendere la patria, per salvare vite, per tutelare diritti¹⁷, ma anche per fini offensivi e pericolosi.

Tutto dipende dal soggetto che la brandisce. Perciò, i due retori mettono in guardia dall'affidare la retorica a soggetti indegni di farne buon uso: ciò equivarrebbe ad armare dei *furentes* o dei *latrones*:

Cic., *De orat.*, 3.14.55: *Est enim eloquentia una quaedam de summis virtutibus; quamquam sunt omnes virtutes aequales et pares, sed tamen est species alia magis alia formosa et inlustris; sicut haec vis, quae scientiam complexa rerum sensa mentis et consilia sic verbis explicat, ut eos, qui audiant, quocumque incubuerit, possit impellere; quae quo maior est vis, hoc est magis probitate iungenda summaque prudentia; quarum virtutum expertibus si dicendi copiam tradiderimus, non eos quidem oratores effecerimus, sed furentibus quaedam arma dederimus.*

Quint., *Instit. Orat.*, XII, 1, 1: *si vis illa dicendi malitiam instruxerit, nihil sit publicis privatisque rebus perniciosius eloquentia, nosque ipsi, qui pro virili parte conferre aliquid ad facultatem dicendi conati sumus, pessime mereamur de rebus humanis si latroni comparamus haec arma, non militi.*

prendere le parti in giudizio, asserendo l'assurdità di una situazione nella quale un soggetto in procinto di ricoprire la massima carica della *res publica* fosse privo di un patrocinatore legale.

¹⁶ Ulp. 6 *ad ed. D.* 3.1.1.4. Il frammento continua affermando che: *nec solum his personis hanc humanitatem praetor solet exhibere, verum et si quis alius sit, qui certis ex causis vel ambitione adversarii vel metu patronum non invenit*. Sulla figura dell'avvocato romano e sulle sue svariate identificazioni nelle fonti, si rimanda all'approfondita trattazione, con accurata ricostruzione storico-giuridica, di cui in F. GIUMETTI, *Per advocatum defenditur. Profili ricostruttivi dello status dell'avvocatura in Roma Antica*, Napoli 2017, 3 ss. Sulle singole figure di *orator*, *advocatus* e giureconsulto, si veda anche C. VENTURINI, *L'argomentazione*, cit., rispettivamente a pp. 14-15, 26-28 e 28-31. A prescindere dalle singole qualificazioni, Arcaria riassume le funzioni dell'avvocato romano nel *consulere et postulare*: ciò avrebbe nettamente distinto l'avvocato dalla figura del *procurator*, «giacché la sua funzione non consisteva nel rappresentare o, meglio, nel sostituire la parte, ma nel *consulere et postulare*, cioè nel consigliarla e, soprattutto, nel difenderla davanti al giudice» (F. ARCARIA, *il 'dovere di verità'*, cit., p. 46, con ulteriore bibliografia).

¹⁷ Come ricorda A. BELLODI ANSALONI, *L'arte*, cit., p. 72, «la vera eloquenza si manifesta nei tribunali, nelle arringhe, nella perorazione delle cause, laddove sono in gioco non solo gli interessi delle parti coinvolte, ma non ultima la salvezza dello Stato», a sottolineare, ancora una volta, la stringente connessione tra retorica e politica nel mondo romano.

Secondo il console dell'anno 63 a.C., l'eloquenza riveste un ruolo di spicco tra le virtù: più bella e insigne di altre e dotata della conoscenza delle cose, dispiega con le parole i sentimenti e i pensieri della mente, così da sospingere l'uditorio dovunque essa voglia. Ed è per questo che Cicerone ricorda la necessità che a tale forza si accompagnino onestà (*probitas*) e saggezza massima (*summa prudentia*), mettendo in guardia dall'affidare l'arte del parlare a uomini privi di tali virtù: ciò non li renderebbe certo oratori, ma sarebbe piuttosto come dare armi in mano a folli (*furentes*). Oltre a essere utile notare le virtù richiamate dal *Pater Patriae* di Arpino, cioè *probitas* e *prudentia*, di stampo chiaramente stoico, è soprattutto essenziale sottolineare questo: la capacità di parlare in maniera persuasiva non fa di un uomo un oratore, se questi non è anche un uomo retto e carico di virtù etico-morali; anzi, l'arte *dicendi* lo rende pericoloso per la comunità¹⁸.

Sulla stessa scia, il Maestro di Calahorra si spinge espressamente a equiparare l'oratore a un soldato, che combatte per la *salus rei publicae* contro nemici, ricorrendo non all'arma fisica della spada, ma a quella metaforica della parola¹⁹, ugualmente tagliente e ugualmente pericolosa: se viene usata male, può creare danni. Con questo grande potere, è chiaro agli antichi che si accompagnassero grandi responsabilità²⁰. Per questo, è necessario imporre a chi ne

¹⁸ Cfr. Cic., *Brut.*, 23: *Dicere enim bene nemo potest nisi qui prudenter intellegit; quare qui eloquentiae verae dat operam, dat prudentiae, qua ne maxumis quidem in bellis aequo animo carere quisquam potest*. Analoghe conclusioni emergono dalla lettura dei primi passi del *De inventione*, da cui risulta che «l'eloquenza può essere cosa buona o cattiva a seconda della *sapientia* o meno di chi la pratica: va dunque studiata (Cic. *inv.* 1,5-6) per evitare che sia appannaggio dei disonesti (*ne mali cum detrimento bonorum et communi omnium perniciem plurimum possint*): C. VENTURINI, *L'argomentazione*, cit., p. 14.

¹⁹ L'equiparazione è talmente radicata nella cultura romana che, secoli dopo, ritornerà in una costituzione degli imperatori Leone e Antemio dell'anno 469 (C. 2.7.14): *Advocati, qui dirimunt ambigua fata causarum suaeque defensionis viribus in rebus saepe publicis ac privatis lapsa erigunt, fatigata reparant, non minus provident humano generi, quam si proeliis atque vulneribus patriam parentesque salvarent. nec enim solos nostro imperio militare credimus illos, qui gladiis clupeis et thoracibus nituntur, sed etiam advocatos: militant namque causarum patroni, qui gloriosae vocis confisi munimine laborantium spem vitam et posteros defendunt*. Come spiega A.M. TAMBURRO, *La professione forense nell'antica Roma. Peculiarità, aspetti giuridici, strategie retoriche e deontologia dell'avvocato nel mondo romano antico*, Milano 2019, p. 27, la costituzione afferma che gli avvocati «difendevano la vita ed il patrimonio delle persone ed erano ritenuti necessari allo Stato come i *militēs armorum*». Infatti, secondo Arcaria, con questa costituzione «gli imperatori Leone ed Antemio [...] intendono ora ufficializzare la pubblica utilità del servizio svolto dagli avvocati riconoscendo legislativamente la professione forense come una vera e propria *militia*»: F. ARCARIA, *Il 'dovere di verità'*, cit., p. 85, con ulteriore e approfondita bibliografia in nt. 202. L'Autore rimanda *ex multis* a S. SCARCELLA, *La legislazione di Leone I*, Milano 1997, p. 337, nt. 47, secondo il quale «già nel IV sec. d.C. si era più volte guardato alla professione forense come ad una *militia*», affermando ciò sulla base di una costituzione imperiale di Valentiniano I e Valente risalente al 368 d.C. (C.Th. 1.29.1) e di una del 422 d.C. attribuita agli imperatori Onorio e Teodosio II (C. 2.7.4.) Sul punto, v. anche A. BELLODI ANSALONI, *L'arte*, cit., p. 72, nt. 14.

²⁰ Il concetto rimanda al famoso mito della «spada di Damocle» che, pur essendo ampiamente conosciuto nell'antichità e risalente alla Grecia classica, è giunto fino a noi – ironia

fa uso una certa statura etica personale, e, non da meno, professionale. Il suo compito non è solamente quello di sostenere le argomentazioni della parte che rappresenta in giudizio, né di vincere il processo: è quello di assicurare il trionfo della giustizia. Ed è in forza di questo ruolo, al contempo gravoso ed essenziale, che l'oratore deve conformarsi a un ben preciso canone etico.

3. Principi "deontologici" dell'oratore romano

I romani avevano, dunque, ben chiaro quale dovesse essere il prototipo dell'oratore. Per dirla con Cicerone: *vir bonus, dicendi peritus*²¹. Traducendo

della sorte – proprio attraverso Cicerone (Cic., *Tusc.*, V, 61-62: [61] *Quamquam hic quidem tyrannus ipse iudicavit, quam esset beatus. Nam cum quidam ex eius adsentatoribus, Damocles, commemoraret in sermone copias eius, opes, maiestatem dominatus, rerum abundantiam, magnificentiam aedium regiarum negaretque unquam beatiorem quemquam fuisse, 'Visne igitur' inquit, 'o Damocle, quoniam te haec vita delectat, ipse eam degustare et fortunam experiri meam?' Cum se ille cupere dixisset, conlocari iussit hominem in aureo lecto strato pulcherri-mo textili stragulo, magnificis operibus picto, abacosque compluris ornavit argento auroque caelato. Tum ad mensam eximia forma pueros delectos iussit consistere eosque nutum illius intuentis diligenter ministrare. [62] Aderant unguenta coronae, incendebantur odores, mensae conquisitissimis epulis extruebantur. Fortunatus sibi Damocles videbatur. In hoc medio apparatu fulgentem gladium e lacunari saeta equina aptum demitti iussit, ut impenderet illius beati cervicibus. Itaque nec pulchros illos ministratores aspiciebat nec plenum artis argentum nec manum porrigere in mensam; iam ipsae defluebant coronae; denique exoravit tyrannum, ut abire liceret, quod iam beatus nollet esse. Satisne videtur declarasse Dionysius nihil esse ei beatum, cui semper aliqui terror impendat? Atque ei ne integrum quidem erat, ut ad iustitiam remigraret, civibus libertatem et iura redderet; is enim se adulescens inprovida aetate inretierat erratis eaque commiserat, ut salvus esse non posset, si sanus esse coepisset).*

²¹ L'elaborazione del concetto di *vir bonus dicendi peritus* viene attribuita, secondo la tradizione, a Marco Porcio Catone, come ricorda Quintiliano nella sua opera: *Quint. Instit. Orat.*, XII, 1, 1: *Sit ergo nobis orator quem constituimus is qui a M. Catone finitur vir bonus dicendi peritus*. La costruzione del modello di perfetto oratore come *vir bonus dicendi peritus* permea tutta l'opera del Maestro iberico e fa tesoro soprattutto delle precedenti riflessioni di Cicerone sul tema, che proprio di Catone esalta la somma qualità oratoria (Cic., *Brut.*, 65: *Catonem vero quis nostrorum oratorum, qui quidem nunc sunt, legit? Aut quis novit omnino? At quem virum, di boni! Mitto civem aut senatore aut imperatore: oratorem enim hoc loco quaerimus: quis illo gravior in laudando, acerbior in vituperando, in sententiis argutior, in docendo edisserendoque subtilior? Refertae sunt orationes amplius centum qui amplius centum quinquaginta, quasi quidem adhuc invenerim et legerim, et verbis et rebus inlustribus. Licet ex his eligant ea quae notatione et laude digna sint: omnes oratoriae virtutes in eis reperientur*). A contrario, Plinio identifica il *vir malus dicendi imperitus*, come antitesi dell'oratore, ricavando l'espressione da Erennio Senecione e rivolgendola a Regolo (Plin., *Epist.*, 4.7.5: *Itaque Herennius Senecio mirifice Catonis illud de oratore in hunc e contrario vertit: 'Orator est vir malus dicendi imperitus.'* Non mehercule Cato ipse tam bene verum oratorem quam hic Regulum expressit). Il passo è ricordato, in particolare, da F. PROCCHI, 'Non pro se', cit., p. 8, nt. 21, da cui si attinge per la seguente bibliografia: sulla figura del *vir bonus*, si rimanda ora a A. BELLODI ANSALONI, *L'arte*, cit., pp. 157 ss., e, nella sua prospettiva diacronica, a P. MORO, 'Vir bonus dicendi peritus'. *L'etica dell'avvocato di valore*, in *Retorica e deontologia forense*, a cura di M. Manzin e P. Moro, Milano 2010, pp. 19-35. Per una più completa analisi del *vir malus*, si rimanda, invece, a F. GIUMETTI, 'Per advocatum', cit., pp. 79 ss. (di cui, pp. 114 ss.

alla lettera, la formula è apparentemente chiara: un uomo retto, esperto nel parlare²². In realtà, questo “vestito” dell’oratore romano risulta incolore se non lo si riempie concretamente di significato, concedendogli le giuste sfumature alla luce della prospettiva del tempo.

La definizione si compone di due profili: quello etico (*vir bonus*) e quello tecnico (*dicendi peritus*). Ma, attenzione: nella visione latina, la capacità tecnica è elemento costitutivo dell’etica. Dunque, questa scomposizione non può essere netta: l’espressione è da leggere come un *unicum*, una sorta di endiadi, perché le due parti non hanno senso, nella prospettiva deontologica, se viste autonomamente. Nella prospettiva romana, il prisma del *vir bonus dicendi peritus* si frange nella dimensione di essere umano, di cittadino e di oratore, ordinati alla stregua di cerchi concentrici. Non si può essere l’uno senza essere anche gli altri²³.

In forza di ciò, scrive Quintiliano: *neque erit perfectus orator, nisi qui honeste dicere et sciet et audebit*. Nessuno potrà essere un perfetto oratore, se non chi parlerà onestamente²⁴.

Ed ecco il cardine del sistema: l’*honestum*. Questo è un principio generale della filosofia romana, in particolare di quella stoica, che identifica il *modus*

per quanto riguarda nello specifico Quintiliano e pp. 135 ss. per Plinio il Giovane), nonché A. BELLODI ANSALONI, *L’arte*, cit., pp. 157 ss.

²² Per un’accurata ricostruzione giuridico-filosofica del prototipo di *vir bonus* e delle sue caratteristiche, con particolare riguardo al pensiero ciceroniano nel *De officiis*, si rimanda a R. FIORI, *Bonus vir. Politica filosofia retorica e diritto nel de officiis di Cicerone*, Napoli 2011. In particolare, l’Autore tratteggia la figura del *bonus vir* ben oltre gli aspetti retorici ed etico-professionali che possono interessare in questo breve contributo, sottolineandone in particolar modo la rilevanza nel campo del diritto privato mediante il legame con il concetto di *bona fides*: infatti, già dalle primissime pagine intende riservare «una particolare attenzione alle nozioni che svolgono il ruolo maggiormente significativo nel discorso ciceroniano, quelle di *bonus vir* e di *bona fides*» (cfr. p. 2), su cui si avrà modo di ritornare in seguito. Sul modello del *bonus vir*, si tenga fin da ora presente anche un altro fondamentale scritto del medesimo Autore: R. FIORI, *Il vir bonus fra tradizioni romane e filosofia greca nel de officiis di Cicerone*, in *Vir bonus. Un modello ermeneutico della riflessione giuridica antica*, a cura di A. Lovato, Bari 2013, pp. 19-38.

²³ Ricordando quell’intrinseca connaturalità tra oratore e politico, Quintiliano elabora la teoria secondo cui l’oratore dovesse essere educato anzitutto per essere un *sapiens*, cioè un essere umano degno di tale nome; in seconda battuta e di conseguenza, egli doveva rappresentare un modello *civis*, cittadino valido e capace di guidare la *res publica*. Solo se avesse integrato queste caratteristiche sarebbe stato degno anche di essere considerato un *orator* e, quindi, un professionista del foro. Il Maestro iberico affronta la questione nel passo Quint., *Instit. Orat.*, XII, 2, 21, in cui sviluppa il suo pensiero tra premesse filosofiche e esame del dato di fatto. Il punto di partenza è l’assunto che *administranda certe bonis viris erit res publica*, sulla base di due premesse: da una parte, *si regitur providentia mundus*; dall’altra, *si divina nostris animis origo, tendendum ad virtutem nec voluptatis terreni corporis serviendum*. In questo contesto – si chiede Quintiliano – *an haec non frequenter tractabit orator?*⁹ La risposta è: *omni, de quibus maxima saepe in senatu consilia versata sunt*. La conclusione logica a cui giunge è che l’oratore perfetto e il cittadino modello coincidono: *si quidem, ut nobis placet, futurus est vir civilis idem*. A chiusura del cerchio, è opportuno ricordare che l’*honeste vivere* è indicato nel Digesto come una delle tre regole essenziali del diritto romano secondo Ulpiano. D.1.1.10.1: *Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere*.

²⁴ Quint., *Instit. Orat.*, XII, 2, 30.

vivendi del cittadino modello nell'*honeste vivere*, e rappresenta il «cuore del modello del *vir bonus*»²⁵. Proprio in funzione della corrispondenza tra *civis* e *orator*, Cicerone declina sul versante professionale l'etica generale, così riassumendo la funzione difensiva: *honeste et libere defendere*²⁶. Nella mente dell'Arpinate, il principio «deontologico» generale dell'*honeste defendere* «si risolve in definitiva nella «specificazione professionale» dell'*honeste vivere*»²⁷.

Ecco, quindi, che il *patronus* era gravato dal rispetto degli *officia defensionis*, che gli imponevano di improntare la propria condotta professionale ad un complesso di regole fondate sulla prassi forense e sui valori etici: i *praecepta patrocini*, «canoni operativi (*praecepta*) correlati a consolidati valori sociali»²⁸. Cicerone ne lascia tracce lungo tutto il suo corpo di opere, ma è netto nel sostenere che non si tratti di qualcosa di definito a priori, bensì di un punto di arrivo cui si giunge in via induttiva in base al comune sentire e agire dei «migliori», cioè, per l'appunto, di quegli *optimi viri* che reggevano la *res publica*²⁹. Anzi, secondo il *Pater patriae*, il rispetto di queste condotte deve essere determinato solo ed esclusivamente dall'intrinseca bontà che le caratterizza: *quia decet, quia rectum, quia honestum est*.

Ne consegue che, sul lato dell'*honeste defendere*, i *praecepta patrocini* consistono in: *perspicientia veri sollertiaque* (diligente ricerca del vero), «che si risolve nell'accortezza e nella sapienza»; *in societate humana tuenda* (la protezione della società umana), «correlata all'attribuzione a ciascuno del suo (*tribuere suum cuique*) ed all'adempimento degli impegni assunti (*rerum contractarum fides*), che sfociano nella giustizia, cui è congiunta la beneficenza»; *animi excelsi atque invicti magnitudo ac robur* (la grandezza e la fermezza di un animo sublime ed invitto), «che nella misura in cui sia raccordata e congiunta con la sapienza e la giustizia, si traduce nell'equità e nella magnanimità»; *omnium, quae fiunt quaeque dicuntur, ordine et modo* (nell'ordine e nella misura di tutte le cose che si dicono e che si fanno), «che si concretano nel decoro e, quindi, nella moderazione e nella temperanza»³⁰.

²⁵ A. BELLODI ANSALONI, *L'arte*, cit., p. 167.

²⁶ P. CERAMI, «*Honeste et libere defendere*»: i canoni della deontologia forense secondo Marco Tullio Cicerone, in *Iura*, 49, Napoli 1998 (pubbl. 2002), p. 8. L'espressione sintetizza quella più ampia riportata da Cic., *Pro Cluent.*, 5.142: *neque mihi quicquam oneris suscepi, cum ita dixi, quo minus honeste hanc causam et libere possim defendere*. Si segnala, inoltre, che il contributo poc'anzi citato si può reperire, riprodotto e integrato, nel più recente P. CERAMI, *Le radici storiche: 'ars rhetorica' ed esperienza forense ciceroniana*, in *Profili processualistici dell'esperienza giuridica europea. Dall'esperienza romana all'esperienza moderna*, a cura di P. Cerami, G. Di Chiara e M. Miceli, Torino 2003, pp. 289-310.

²⁷ P. CERAMI, «*Honeste et libere defendere*», cit., p. 9.

²⁸ *Ibidem*.

²⁹ Cic., *De fin. bon. et mal.*, 2.14.45: *Quod quale [honestum] sit, non tam definitione, quam usus, intellegi potest [...] quam communi omnium iudicio et optimi cuiusque studiis atque factis, qui permulta ob eam unam causam faciunt quia decet, quia rectum, quia honestum est*.

³⁰ P. CERAMI, «*Honeste et libere defendere*», cit., p. 10. Le definizioni sono state elaborate dall'Autore tramite la lettura incrociata di Cic., *De off.*, 1.5.15 e Cic., *De fin. bon. et mal.*, 2.14.45-47. Pare opportuno ricordare, come d'altronde si preoccupa di fare Cicerone nel prosieguito

Dall'altra parte, si ha il *libere defendere*. Secondo la ricostruzione proposta, questo si diramerebbe in due diritti-doveri: il «diritto-dovere di indipendenza» e il «diritto-dovere di impostare la difesa nei modi e nei tempi più utili al cliente»³¹.

Il primo riguarda l'indipendenza da condizionamenti esterni alla causa e ai soggetti coinvolti e, a sua volta, si distingue in *impune defendere*³² e *audacter libereque dicere*³³.

Il secondo, invece, apre tre ulteriori prospettive: «piena ed incondizionata facoltà di valorizzare ogni minimo elemento favorevole al cliente, trascurando o minimizzando gli elementi contrari, salvo il limite della falsificazione e della imprudenza; [...] facoltà di commisurare i tempi dell'arringa difensiva alle peculiarità processuali della causa; [...] parità d'armi con l'avversario, che si risolve nel diritto-dovere di esercitare, nell'interesse del cliente e della giustizia la “*eadem interrogandi facultas argumentandi dicendique*”»³⁴.

La libertà nell'esercitare il diritto di difesa appare, per quanto detto, necessaria e – per certi versi – strumentale per permettere al difensore di *honeste defendere*: solo se egli è nella condizione di *libere defendere*, i *praecepta* riconducibili all'*honeste defendere* potranno adagiarsi sul caso concreto, così da valorizzare le peculiarità del processo e l'apporto personale del patrocinatore³⁵.

Sull'onda Ciceroniana, Quintiliano va ancora più a fondo nella trattazione dell'*honestum*, immergendolo completamente – per così dire – nella precettistica retorica. Se l'*honestum* va perseguito, tra le altre cose, *quia decet*, è chiaro che l'oratore non potrà prescindere dal rispetto del *decorum*, che ne rappresenta la manifestazione esteriore e visibile³⁶. Oggi, in definitiva, si potrebbe riassumere con il “dire le cose giuste, nel modo giusto, al momento giusto”³⁷.

del *De officiis*, che questi quattro profili ricalcano, declinati in senso etico-professionale, le quattro parti dell'*honestum* secondo la filosofia stoica: *sapientia* (o *prudentia*), *iustitia*, *fortitudo*, *temperantia* (o *abstinentia*). Tali principi risalgono alla Πολιτεία di Platone, ma nei secoli successivi traslano senza colpo ferire nella dottrina cristiana, passando alla storia come le quattro ‘virtù cardinali’.

³¹ P. CERAMI, “*Honeste et libere defendere*”, cit., p. 19.

³² Cic., *Pro Mil.*, 6; *Pro Rosc. Amer.*, 4.9-11 e 11.30-31; *Pro Quint.*, 2.6-7.

³³ Cic., *Pro Rosc. Amer.*, 11.31.

³⁴ P. CERAMI, “*Honeste et libere defendere*”, cit., p. 20. La prima declinazione si estrapola da: Cic., *De orat.*, 2.24.102 e 2.79.292; *Pro Cluent.*, 18.51. La seconda risulta da: Cic., *Pro Quint.*, 1.4; *Pro Sull.*, 3.6; *Pro Rab. perd.*, 2.6; *Pro Cluent.*, 59.160. La terza, infine, da Cic., *In Verr.* I, 18.55. Sul punto, si veda anche A. ARNESE, *Advocati fides e strategie difensive nelle Lettere di Plinio*, Bari 2023, pp. 11 ss.

³⁵ P. CERAMI, “*Honeste et libere defendere*”, cit., p. 19: «Si tratta di canoni che conferiscono ai *praecepta* sottesi all'avverbio “*honeste*” una loro intrinseca “relatività”, nella misura in cui il loro valore e la loro efficacia non possono non essere rapportati alle peculiarità processuali della causa ed al personale apprezzamento del patrocinatore».

³⁶ Quint., *Instit. Orat.*, XI, 3, 177: *cum praecipue in actione spectetur decorum, saepe aliud alios decere. Est enim latens quaedam in hoc ratio et inenarrabilis, et ut vere hoc dictum est, caput esse artis decere quod facias, ita id neque sine arte esse neque totum arte tradi potest.*

³⁷ D'altronde, tornando a Cicerone: *quia decet honestum est et quod honestum est decet* (Cic., *De off.*, 1.27.94). Di conseguenza, una manifestazione “decorosa” dell'oratore e della sua

Per l'oratore romano, l'elemento caratterizzante del *decorum* risulta essere l'*urbanitas*, «“marchio” degli oratori romani»³⁸. Esso è il gusto stilistico e linguistico che identifica l'appartenenza all'*Urbs*, che comprova la caratura etico-morale del *civis romanus* e, in conseguenza, proietta quella concomitante etico-professionale dell'*orator*.

Sulla falsariga di quanto detto, infine, nella precettistica quintiliana l'*urbanitas* fa da tramite con altri importanti principi etico-professionali, con i quali si intreccia e che, nell'idea del Retore iberico, rappresentano ulteriori diramazioni del *decorum*. Secondo Quintiliano, infatti, l'oratore deve comportarsi nella maniera più opportuna sulla base delle circostanze di tempo, di luogo e di modo in cui si trova a parlare³⁹: *in senatu conservanda auctoritas, apud populum dignitas, in privatis modus*.

Perché l'oratore possa tenere condotte “decorose”, deve essere capace di comprendere il contesto in cui si trova, modellare la propria *actio/pronuntiatio* sulla base di esse, coinvolgere e persuadere l'uditorio con argomentazioni e modi idonei⁴⁰. Di più, i principi in esame di *auctoritas*, *dignitas* e *modus*

orazione sarà necessariamente foriera, agli occhi e agli orecchi dell'uditorio, di una sua implicita “onestà”. Non è nuova alla cultura classica la commistione tra forma e sostanza, per cui ciò che si presenta come giusto effettivamente lo è. Basti pensare al noto ideale della *καλοκαγαθία*, rinvenibile già nell'*Iliade* (in particolare, in *Il.*, II, 225-242): ciò che è “bello” (*καλός*) è anche “buono” (*ἀγαθός*). Tersite, soggetto in questione, è citato espressamente anche da Quintiliano (*Instit. Orat.*, XI, 1, 37) come *exemplum* negativo di oratore, per cui la bruttezza esteriore si accompagna a un'indecorosa capacità retorica, fattori che manifestano una corrispettiva “bruttezza” interiore, sperimentalmente opposta al *bene dicere*. Sulla resa del concetto di *καλός καγαθός* nella figura del *bonus vir* nel *De officiis* di Cicerone, si rimanda in particolare a R. FIORI, *Bonus vir*, cit., pp. 74 ss., con amplissima bibliografia sulla sua ricostruzione etico-filosofica e storico-sociale. Di notevole interesse le conclusioni cui giunge l'Autore, che cerca di conciliarne l'evoluzione con il contesto romano tramite il pensiero ciceroniano. Riporta l'Autore che il concetto si era nel tempo progressivamente distaccato dall'originario carattere sociale, ancorato all'aristocrazia di nascita, per assumere connotazioni più strettamente filosofiche da Socrate in poi. Così, risulta che anche in Cicerone «il *bonus vir* non sia più identificabile semplicemente sulla base di parametri oggettivi – economici, sociali, giuridici che ne designano l'appartenenza alla classe dirigente – ma è una figura complessa, che si caratterizza soprattutto sulla base della condotta»; purtuttavia, «è lo stesso Cicerone a far coincidere i *boni* con gli *optimates*». Di conseguenza e in conclusione, «ne deriva un effetto in certo modo contrario alla prospettiva socratica: se in questa le nozioni di *καλός* e di *ἀγαθός* si erano svincolate dalla loro genesi aristocratica, cui anzi tendevano a contrapporsi, nella resa di Cicerone il *bonus vir* e l'*honestas* enfatizzano le loro connotazioni etiche senza perdere quelle sociali, con la conseguenza di una affermazione ancora maggiore dei valori del partito conservatore» (cfr. p. 353).

³⁸ A. BELLODI ANSALONI, *L'arte*, cit., p. 179. Quintiliano così la definisce (*Instit. Orat.*, VI, 3, 107): *Nam meo quidem iudicio illa est urbanitas, in qua nihil absonum, nihil agreste, nihil inconditum, nihil peregrinum neque sensu neque verbis neque ore gestu possit deprendi, ut non tam sit in singulis dictis quam in toto colore dicendi*.

³⁹ Quint., *Instit. Orat.*, XI, 3, 153.

⁴⁰ Occorre approfondire la reale portata di *auctoritas*, *dignitas* e *modus*. Sulla base del citato passo quintiliano, M. DE FILIPPI, *Dignitas tra repubblica e principato*, Bari 2009, pp. 191 ss., sostiene che l'*auctoritas* si sostanziava in una relazione tra pari, mentre la *dignitas* risultava dalla soggezione scaturita dall'*imperium populi romani* che imponeva all'oratore di essere rispettoso del suo ruolo. Ne risulta che *auctoritas* si potrebbe tradurre con “autorevolezza”; *dignitas* con

estendono il *decorum* ben oltre la semplice attività professionale, abbracciando ogni tratto della vita del *perfectus orator*⁴¹.

In conclusione, nell'ottica romana, solo l'oratore *urbanus*, capace di modellare nel modo più opportuno il proprio agire e il proprio parlare in base alle circostanze e quindi, in definitiva a somma di tutto ciò, rispettoso del *decorum*, farà trasparire, attraverso le sue virtù esteriori, anche le virtù interiori. In conseguenza, l'oratore dotato di *probitas* e di *integritas*, così rese manifeste all'uditorio, potrà presentarsi a quest'ultimo come latore di istanze giuste, per il bene del suo assistito e di tutta la *res publica*.

Si torna, quindi, all'idea che ho enunciato in partenza: la *bene dicendi scientia* implica non solo la capacità tecnica, ma anche la bontà del messaggio che si vuole trasmettere.

4. La "credibilità etica"

Più è rispettabile, più è probò, più è decoroso l'oratore, anche nella sua dimensione della sua capacità tecnica, più godrà di stima e rispetto da parte del giudice. Il che, in termini strettamente pratici, implica maggiori *chances* di vittoria processuale: l'oratore che è insieme probò, degno, decoroso, e tecnicamente capace è un oratore convincente.

Chiudendo il cerchio, dunque, la potenza persuasiva dell'etica personale, prima ancora che professionale, è racchiusa in quel concetto di "credibilità etica" caro ai romani.

L'importanza dell'ἥθος nella società romana affonda le sue radici nel rapporto clientelare patrizio-plebeo, in cui i primi erano chiamati a "garantire" per i secondi, come *patroni*: tanto era autorevole e credibile il *patronus*, tanto era difficile che il suo plebeo "protetto" subisse gravi conseguenze sociali e giuridiche⁴².

"contegno"; *modus* con "giusta misura". Tutti e tre sarebbero espressioni del *decorum* e, come riferisco nel corpo del testo, identificherebbero concretamente le condotte da tenere in ciascuna circostanza. Sul punto, si vedano anche P. CERAMI, "*Honeste et libere defendere*", cit., p. 14; A. BELLODI ANSALONI, *L'arte*, cit., pp. 176 e 182; G. FALCONE, *Ius suum cuique tribuere*, in *AUPA*, LII, 2007-2008, pp. 133 ss [= in *Studi in onore di Remo Martini*, I, 2008, pp. 157 ss.].

⁴¹ Non sfuggirà al lettore più accorto che ancora oggi la deontologia professionale forense richiede il rispetto dei principi di probità, dignità e decoro non solo nell'esercizio dell'attività professionale, ma anche nella quotidiana vita privata. Cfr. art. 2 Codice Deontologico Forense: «1. Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati nella loro attività professionale, nei reciproci rapporti e in quelli con i terzi; si applicano anche ai comportamenti nella vita privata, quando ne risulti compromessa la reputazione personale o l'immagine della professione forense. 2. I praticanti sono soggetti ai doveri e alle norme deontologiche degli avvocati e al potere disciplinare degli Organi forensi».

⁴² Sul punto, si rimanda in particolare a F. GIUMETTI, '*Per advocatum*', cit., pp. 37 ss. Come sottolinea più avanti l'Autore, la figura del *patronus*, almeno in origine, agiva «riflettendo, come in un gioco di specchi, nella propria autorevolezza i *boni mores* dell'assistito», per cui «la *dignitas hominis* unitamente al ricordo delle *res gestae* e all'*existimatio vitae* costituivano

Questa prospettiva arcaica si trasfonde nella precettistica retorica. Già Aristotele inquadrava l'*èthos* tra le “prove tecniche” (πίστεις ἐντεχνοί), di cui rappresenta una delle “tre *species*” (τρία εἶδη), assieme a πάθος e λόγος. L'etica aristotelica si presenta, dunque, come il coacervo delle “caratteristiche” personali di chi parla (ἐν τῷ ἥθει τοῦ λέγοντος)⁴³. Passando per Cicerone, Quintiliano definisce l'*èthos* in questo modo:

Quint., *Instit. Orat.*, VI, 2, 13: *Ethos, quod intellegimus quodque a dicentibus desideramus, id erit quod ante omnia bonitate commendabitur, non solum mite ac placidum, sed plerumque blandum et humanum et audientibus amabile atque iucundum, in quo exprimendo summa virtus ea est, ut fluere omnia ex natura rerum hominumque videantur, quo mores dicentis ex oratione perluceant et quodam modo agnoscantur.*

In sintesi, per il Maestro iberico l'*èthos* è inteso «non solo quale fulcro del discorso, ma anche del modo di essere del retore stesso, che è chiamato a persuadere i giudici con i sentimenti misurati che egli prova e di cui sa permeare l'orazione nel suo complesso»⁴⁴. Su questa scia, l'oratore punta a entrare in sintonia con l'uditorio e il motivo è chiaro: tanto l'uditorio si sentirà sulla stessa “lunghezza d'onda” con l'oratore, tanto sarà possibile trascinarlo verso le proprie argomentazioni. Ciò, nella prospettiva romana, ha una duplice valenza: da una parte, per quanto si è detto fin qui, l'oratore, in quanto *vir bonus*, agisce necessariamente per il bene comune; di conseguenza, dall'altra, l'uditorio sarà portato a seguire e ad accogliere le sue istanze, “fidandosi”, per così dire, della sua statura morale.

In definitiva, il patrocinator “eticamente credibile” rende un servizio valido al proprio cliente e, sulla base di quanto fin qui postulato, anche alla società. Perché si saprà che quell'oratore, retto, patrocinerà solamente cause giuste⁴⁵. Il che, attenzione, non significa che gli spetti una valutazione nel merito della bontà della pretesa giuridica o dell'innocenza dell'imputato; altrimenti, si sostituirebbe, addirittura in via preventiva, al giudice, assumendo un ruolo di certo

elementi dell'*ethos* dell'oratore come di quello dell'imputato» (pp. 49 e 51). In definitiva, per dirla con le parole di Burnard, egli «reminds the court of his own achievements, so that they might look favourably upon his protégé» (C. BURNARD, *The role of patronus in the Pro Cluentio*, in *Cicero the Advocate*, a cura di J. Powell e J. Paterson, Oxford 2004, p. 279.)

⁴³ F. PROCCHI, *L'argomentazione ed il metodo nella difesa oggi: prolegomeni ad una nuova retorica giudiziaria*, in *Il fascino della comunicazione tra antico e presente. Atti della tavola rotonda di Urbino (7-8 aprile 2022)*, a cura di M. Frunzio, Intra, 2022, p. 39. Continuando con la spiegazione resa dall'Autore, Aristotele individuava il *pàthos* «nel condurre l'uditorio verso un determinato stato d'animo (ἐν τῷ τὸν ἀκροατὴν διαθεῖναι πῶς)» e il *lògos* «nella intrinseca razionalità del discorso, in sé considerato (ἐν αὐτῷ τῷ λόγῳ)».

⁴⁴ F. PROCCHI, *Non pro se*, cit., p. 9.

⁴⁵ Quint., *Instit. Orat.*, XII, 1, 33: *bonus vir non agit nisi bonas causas*. Il tema è sviluppato, tra gli altri, tanto da ispirare il titolo dell'Opera, in R. BIANCHI RIVA, *L'avvocato non difenda cause ingiuste. Ricerche sulla deontologia forense in età medievale e moderna – Parte prima, Il medioevo*⁸, Milano 2012, pp. 1 ss.

opposto rispetto a quello di difensore. Significa, al contrario, che quella causa merita di essere patrocinata perché lì vi è la necessità di una tutela giuridica: che sia un giusto processo, una giusta condanna o una pretesa effettivamente fondata nel merito. È così che si costruisce uno stato di diritto.

Va da sé, al contempo, che se l'oratore "credibile" è quello che patrocinerà solamente *bonas causas*, l'uditorio non potrà che dargli ragione.

5. L'eredità della retorica classica nella deontologia forense

Dalla disamina fin qui proposta, emergono nell'esperienza romana concetti quali *decorum*, manifestazione esteriore dell'*honestum*, nonché quelli di *probitas*, *auctoritas* e *integritas*, *fides*, *diligentia*, *veritas*. Guardando strettamente al dato etimologico, anche all'osservatore meno accorto potranno balzare agli occhi le similitudini con termini oggi ben noti: probità, dignità, decoro, indipendenza, oltre a fedeltà, diligenza, competenza. Tutti principi ancora oggi cardine della deontologia forense⁴⁶.

Tracciare una linea diretta tra Roma e il presente sarebbe una forzatura. Sostenere *tout-court* l'identità tra i principi come descritti dagli antichi e quelli attualmente vigenti, solamente sulla base di una mera assonanza linguistica, sarebbe un azzardo ingiustificato.

Con somma cautela, però, si può considerare, senza troppo timore di essere smentiti, che le idee sono passate nei secoli. Evidentemente, non sono cambiate le esigenze: quelle di avere una categoria professionale forense efficiente, che tuteli i diritti e non si approfitti della potentissima arma (la retorica) che è addestrata ad usare. Emblematico, in questo senso, è il già citato principio romano della *fides*, caro soprattutto a Plinio il Giovane⁴⁷: il rispetto dei giura-

⁴⁶ Cfr. art. 3 L. 247/2012 (c.d. Legge professionale forense), comma 2: «La professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della correttezza e leale concorrenza». I principi sono poi declinati sul piano di doveri deontologici nel Codice Deontologico Forense, principalmente nel Titolo I, rubricato «Principi Generali» (artt. 1-22), e, con esclusivo riguardo al «dovere di verità», all'art. 50. Il tema del «dovere di verità», peraltro, che qui non si ha modo di approfondire degnamente, rappresenta uno dei richiami più forti che la moderna deontologia forense propone verso il mondo della retorica classica. Sul punto, per un approfondimento si vedano F. PROCCHI, *L'avvocato e il dubbio processuale. Brevi considerazioni su «verità» e «giustizia» penale*, in *Processo e verità*, a cura di A. Mariani Marini, Pisa 2005, pp. 105 ss., nonché F. ARCARIA, «*Iudicis est semper in causis verum sequi, patroni non numquam veri simile, etiam si minus sit verum, defendere*». Il «dovere di verità» tra la deontologia forense italiana e l'esperienza giuridica romana, Napoli, 2020; ID., Il «dovere di verità» del Codice Deontologico Forense Italiano alla luce dell'esperienza giuridica romana, in *Legal Roots*, vol. 2, 2013, 61-105; ID., Il «dovere di verità». Contributo alla comparazione tra la deontologia forense italiana e l'esperienza giuridica romana, in *Teoria e Storia del Diritto Privato*, XII, 2019.

⁴⁷ Plinio il Giovane – occorre ricordarlo – è uno dei primi, se non il primo, a manifestare la consapevolezza della scissione che ormai si è verificata tra l'oratore forense e il politico. I

menti, in particolare di quello verso gli assistiti⁴⁵. Ma la connotazione politica dell'oratore fa sì che la sua lealtà debba essere rivolta anche verso l'ordinamento: è il concetto di "doppia fedeltà". *Fides* che può essere intesa, dunque, per una via, la fiducia riposta dal cliente nell'avvocato, ma anche dello Stato che rimette al professionista il capitale compito di tutelare il diritto costituzionale di difesa. *Fides* che può essere intesa, nella via opposta, come fedeltà, che l'avvocato deve prestare e osservare sia nei confronti del mandato ricevuto, sia nei confronti dell'ordinamento che si è impegnato a tutelare.

tempi sono ormai maturi perché l'oratore si dedichi in modo prevalente all'attività forense, ancora utile per una carriera politica ma non più prevalentemente orientata a questa. Nel suo epistolario, egli delinea in maniera chirurgica molti principi cardine della professione forense, in senso estremamente moderno, facendo tesoro della dottrina ciceroniana e rielaborando quanto detto dal suo Maestro, Quintiliano. Sui principi deontologici in Plinio, è utile citare (così come ricordato in F. PROCCHI, 'Non pro se', cit., p. 10, nt. 28) J.-M. DAVID, *Pline le jeune et l'accusation, ou les contraintes de l'apparence*, in *Carmina Iuris, Mélanges en l'honneur de M. Humbert*, a cura di E. Chevreau, D. Kremer e A. Laquerrière-Lacroix, Paris 2012, p. 244, secondo il quale l'epistolario pliniano rappresenta «un tableau de la déontologie qui prévalait en la matière dans le contexte politique et sociologique qui était celui du Haut-Empire». Come si è avuto modo di vedere, infatti, Cicerone vedeva il mandato di difesa tecnica nel prisma degli *officia defensionis*; Quintiliano lo legava soprattutto agli *officia pro boni viri et pro salutae patriae*; Plinio, invece, lo riconduce al *foedus patrocini*. È chiaro, quindi, il riferimento al concetto di *fides*, che, per il Comasco, rappresenta il «fondamento di precisi doveri deontologici per l'*advocatus*» (F. PROCCHI, *Quale pena per le 'repetundae' nel 59 a.C.? Spunti per la ricostruzione del trattamento sanzionatorio approntato dalla 'lex Iulia'*, in *BIDR*, CXV, Roma 2021, pp. 197 s.), che «affonda le proprie basi sul c.d. *foedus patrocini* [...] ed è, pertanto, una naturale conseguenza dell'assunzione del ruolo di difensore» (F. PROCCHI, *Plinio il Giovane e la difesa*, cit., pp. 33 s.). Nel complesso, sulla *fides* pliniana si rimanda in particolare ai già citati approfonditi studi condotti da Procchi (cfr. *supra*, nt. 12), seguiti dall'accurata riflessione monografica in A. ARNESE, *Advocati fides*, cit., pp. 73 ss., il quale, peraltro, pone altresì l'accento sui crimini di *impietas* e di *praevaricatio*, legati alla violazione della *fides* del patrocinatore (cfr. pp. 16 ss.). Su quest'ultimo profilo, si veda anche, da ultimo, ID., *Advocati fides, impietas e praevaricatio in Plin. Ep. 7.33*, in *Visioni criminali dall'antico. Crimini e pene tra esperienze e deformazioni*, a cura di C. Masi, P. Santini e L. Romano, Napoli 2024, pp. 31-50.

⁴⁵ Più in generale, sul concetto di *fides* romana applicata al *bonus vir*, si veda R. FIORI, *Bonus vir*, cit., 355 ss., il quale pone l'accento sulla sua specificazione nel campo del diritto privato data dalla *bona fides*, da intendersi quale «parametro di comportamento che assume nella sua stessa denominazione come modello il *bonus vir*». Per una più completa disamina della *bona fides* con una visione a tuttotondo e particolare riguardo al rilievo del *bonus vir* in materia contrattuale, si vedano molti altri scritti dello stesso Autore, tra i quali ci si limita a segnalare: R. FIORI, *Bona fides. Formazione, esecuzione e interpretazione del contratto nella tradizione civilistica (Parte prima)*, in AA.VV., *Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato*, II, Napoli 2006, pp. 127-228; ID., *Storicità del diritto e problemi di metodo. L'esempio della buona fede oggettiva*, in AA.VV., *Scopi e metodi della storia del diritto e formazione del giurista europeo*, Napoli 2007, pp. 25-49; ID., *Fides e bona fides. Gerarchia sociale e categorie giuridiche*, in AA.VV., *Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato*, III, Napoli 2008, pp. 237-259; ID., *Bona fides. Formazione, esecuzione e interpretazione del contratto nella tradizione civilistica (Parte seconda)*, in AA.VV., *Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato*, IV, Napoli 2011, pp. 97-242; ID., *Ius civile, ius gentium, ius honorarium: il problema della 'recezione' dei iudicia bonae fidei*, in *Bullettino dell'Istituto di diritto romano*, CI-CII, 1998-1999 (pubbl. 2005), pp. 167-197.

Ancora oggi, il «dovere di fedeltà» si configura come un cardine della professione forense, espressamente richiamato all'art. 10 del Codice Deontologico Forense⁴⁹. Il testo, che parla di «tutela dell'interesse della parte assistita» e di «rispetto del rilievo costituzionale e sociale della difesa», mette in luce proprio questa dicotomia: fedeltà al mandato ricevuto, fedeltà all'ordinamento. Fa il paio con questo il successivo art. 11 del Codice Deontologico Forense. Il comma 2, in particolare, afferma senza mezze misure che «il rapporto con il cliente e la parte assistita è fondato sulla fiducia». Nella lettura di questo combinato disposto nel prisma dell'esperienza storica, la *fides* diviene affidamento, che il cliente e l'ordinamento ripongono sul fatto che l'attività professionale venga esercitata nel rispetto della fedeltà loro prestata, che si manifesta nell'adesione ai canoni deontologici.

La ricostruzione storica proposta si congiunge con la realtà di oggi: l'avvocato è deputato alla tutela del diritto costituzionale di difesa⁵⁰, che gli conferisce una ineludibile e irrinunciabile funzione sociale di interesse collettivo⁵¹. D'altra parte, la difesa tecnica è necessaria per legge, salvo casi eccezionali⁵²,

⁴⁹ Di seguito il testo integrale dell'art. 10 Codice Deontologico Forense («Dovere di fedeltà»): «L'avvocato deve adempiere fedelmente il mandato ricevuto, svolgendo la propria attività a tutela dell'interesse della parte assistita e nel rispetto del rilievo costituzionale e sociale della difesa».

⁵⁰ Ex art. 24 Cost., che come noto stabilisce quanto segue: «1. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. 2. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. 3. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. 4. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari».

⁵¹ Sulla responsabilità sociale dell'avvocato, si veda in particolare la relazione di Ubaldo Perfetti in AA.VV., *Etica professionale e responsabilità sociale dell'avvocato europeo. Atti del convegno promosso dal Consiglio Nazionale Forense e dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura con l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica (Roma, 15-16 novembre 2012)*, a cura di G. Alpa e A. Mariani Marini, Pisa 2013, pp. 29-41.

⁵² Come sancito dagli artt. 82 Cod. Proc. Civ., 96 e 97 Cod. Proc. Pen., di cui si riporta il testo. Art. 82 Cod. Proc. Civ. («Patrocinio»): «1. Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede euro 1.100. 2. Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore. Il giudice di pace, tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona. 3. Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al tribunale e alla corte di appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente; e davanti alla Corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo»; Art. 96 Cod. Proc. Pen. («Difensore di fiducia»): «1. L'imputato ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia. 2. La nomina è fatta con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata. 3. La nomina del difensore di fiducia della persona fermata, arrestata o in custodia cautelare, finché la stessa non vi ha provveduto, può essere fatta da un prossimo congiunto, con le forme previste dal comma 2»; Art. 97 Cod. Proc. Pen. («Difensore di ufficio»): «1. L'imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio. 2. Il difensore d'ufficio nominato ai sensi del comma 1 è individuato nell'ambito degli iscritti all'elenco nazionale di cui all'articolo 29 delle disposizioni di attuazione. I Consigli dell'ordine circondariali di ciascun distretto di Corte d'appello predispongono, mediante un apposito ufficio centralizzato, l'elenco dei professionisti

anzi, la legge si occupa anche di garantirla e disciplinarla nei casi in cui la parte sia sprovvista di difensore ovvero non possa permettersela economicamente⁵³, al fine di mantenere intatta la tutela costituzionale e di assicurare il giusto processo.

Questa alta funzione sociale di cui è investita l'avvocatura è riconosciuta dallo Stato attraverso l'istituzione di un apposito albo, in cui è necessario iscriversi per esercitarla; per ottenere e mantenere la quale iscrizione, è mandatorio possedere alcuni requisiti determinati dalla categoria professionale di appartenenza⁵⁴. L'esercizio abusivo della professione si sostanzia essenzialmente in carenza di iscrizione all'albo e integra illecito penale⁵⁵. Tra i requisiti

iscritti all'albo e facenti parte dell'elenco nazionale ai fini della nomina su richiesta dell'autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria. Il Consiglio nazionale forense fissa, con cadenza annuale, i criteri generali per la nomina dei difensori d'ufficio sulla base della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità. 3. Il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se devono compiere un atto per il quale è prevista l'assistenza del difensore e la persona sottoposta alle indagini o l'imputato ne sono privi, danno avviso dell'atto al difensore il cui nominativo è comunicato dall'ufficio di cui al comma 2. 4. Quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice designa come sostituto un altro difensore immediatamente reperibile per il quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 102. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, nelle medesime circostanze, richiedono un altro nominativo all'ufficio di cui al comma 2, salva, nei casi di urgenza, la designazione di un altro difensore immediatamente reperibile, previa adozione di un provvedimento motivato che indichi le ragioni dell'urgenza. Nel corso del giudizio può essere nominato sostituto solo un difensore iscritto nell'elenco di cui al comma 2. 5. Il difensore di ufficio ha l'obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo. 6. Il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia». Tra i casi eccezionali in cui non è necessaria la difesa tecnica si può ricordare, oltre all'ipotesi di cui al citato art. 82 Cod. Proc. Civ., quella prevista nel rito lavoro dall'art. 417 Cod. Proc. Civ. («Costituzione e difesa personali delle parti»), il cui comma 1 sancisce che «in primo grado la parte può stare in giudizio personalmente quando il valore della causa non eccede gli euro 129,11». Tuttavia, dato l'importo irrisorio previsto, la sua applicazione è pressoché inconsistente. Non deve, invece, trarre in inganno l'art. 86 Cod. Proc. Civ. («Difesa personale della parte»), il cui testo sembrerebbe configurare un'ulteriore eccezione: «La parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore». In realtà, la norma non esclude l'obbligo di difesa tecnica, ma fa sì la qualifica della parte renda questa capace di assolvervi personalmente.

⁵³ Si vedano gli istituti della difesa d'ufficio (art. 97 Cod. Proc. Pen.) e del patrocinio a spese dello Stato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 74-145, cui rimanda espressamente, in materia penale, l'art. 98 Cod. Proc. Pen.), assicurati proprio dal citato art. 24 Cost., comma 3.

⁵⁴ Ex art. 2229 Cod. Civ. («Esercizio delle professioni intellettuali»): «1. La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi. 2. L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati [alle associazioni professionali], sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente. 3. Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali».

⁵⁵ Come previsto dall'art. 348 Cod. Pen. («Esercizio abusivo di una professione»): «1. Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione

per l'iscrizione e la permanenza all'albo degli avvocati, individuati dalla legge professionale forense, spicca quello per cui è necessario «essere di condotta irrepreensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico»⁵⁶; il che implica, di conseguenza, di esercitare la professione «con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza»⁵⁷, e cioè, detto in altri termini, «uniformandosi ai principi contenuti nel codice deontologico»⁵⁸.

In conclusione, vorrei porre l'accento su una parola che ho usato poco fa: efficiente. Come detto, per i romani, la capacità tecnica è un profilo di etica professionale. La prima non esiste se non nella dimensione della seconda. Il prototipo dell'oratore romano, *vir bonus dicendi peritus*, non può trascendere dalla conoscenza delle regole e delle tecniche argomentative. La conoscenza delle tecniche argomentative è etica professionale per i romani. Una possibile spiegazione è che l'etica professionale romana avesse una connotazione estremamente pratica. Forse, oggi, questo tratto ha perso il suo valore, almeno nel comune sentire della categoria. La percezione è che spesso l'avvocato di oggi vede la deontologia come un limite, come un argine, alla sua libertà professionale. E certo questa è una delle ragioni per cui nasce, cioè il prevenire abusi.

Ma, analizzando attentamente l'esperienza romana, si comprende che la deontologia – che in quel caso era un primordio di etica professionale – può rappresentare anche il punto di partenza, il faro che illumina le tenebre della quotidiana attività professionale. Comprendere l'assunto per cui un buon avvocato – un buon *patronus causarum* – non è solamente colui che si comporta bene, ma anche colui che sa fare il suo lavoro, credo sia un lascito importante tramandato dall'esperienza storica. Purché, ovviamente, non si sacrifichi la prima sull'altare della seconda.

Da qui anche l'importanza di rispolverare gli studi di retorica. D'altro canto, è noto che la retorica è orientata al perseguimento di tre scopi: *delectare*, *docere*, *movere*. Non si può discutere che ciò sia valido ancora oggi. Per rag-

dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da euro 10.000 a euro 50.000. 2. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata. 3. Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo».

⁵⁶ Art. 17, comma 2, lett. g), Legge 31 dicembre 2012, n. 247. Il concetto è l'erede diretto di quello della condotta «specchiata e illibata» che era richiesta dal testo della previgente legge professionale forense, Regio Decreto-Legge 27 novembre 1933, n. 1578, art. 17, comma 1, n. 2.

⁵⁷ Art. 3, comma 2, Legge 31 dicembre 2012, n. 247.

⁵⁸ Art. 3, comma 3, Legge 31 dicembre 2012, n. 247.

giungere efficacemente questi obiettivi, l'avvocato moderno, come l'antico oratore, deve necessariamente combinare tratti morali e tecnici.

6. *Brevi considerazioni conclusive*

La disamina fin qui proposta spinge, al netto di innegabili differenze tra le esperienze storiche, a confermare l'ineludibile portata del ruolo del difensore tecnico in uno stato di diritto. Un ruolo di difesa del singolo e della comunità tutta, che oggi si profonde nel rango costituzionale del diritto di difesa e che impone una riflessione sull'uso dell'"arma" retorica, inducendo a una particolare responsabilizzazione di chi ne dispone vestendo la toga di avvocato.

Il percorso delineato nei suoi tratti essenziali contribuisce, a mio avviso, a chiarire alcuni caratteri dell'odierna disciplina deontologica. Deontologia che, in questa prospettiva, combina aspetti legati alla condotta materiale e alle capacità tecnico-persuasive, costituendo un coacervo che vede nel *vir bonus dicendi peritus* un modello per molti versi ancora oggi valido verso il quale indirizzare l'avvocatura.

I moderni doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza possono essere senza dubbio sussunti in quell'antico canone di *honeste et libere defendere*; ma non ne sono avulsi neanche i profili più strettamente tecnici di diligenza e competenza⁵⁹, che, anzi, concorrono a fonderlo.

La chiave per l'applicazione pratica penso possa essere rivenuta nella *fides*, che proietta le regole nella duplice direzione della tutela della parte assistita e dell'ordinamento. Questo binario a doppio senso è suggellato dal giuramento solenne, che chiunque voglia esercitare la professione è chiamato a pronunciare: «consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento»⁶⁰. Con esso, l'avvocato si lega ai suoi compiti in maniera indissolubile⁶¹.

⁵⁹ Riportati rispettivamente agli artt. 11 e 14 Codice Deontologico Forense. Art. 11 («Rapporto di fiducia e accettazione dell'incarico»): «1. L'avvocato è libero di accettare l'incarico. 2. Il rapporto con il cliente e con la parte assistita è fondato sulla fiducia. 3. L'avvocato iscritto nell'elenco dei difensori d'ufficio, quando nominato, non può, senza giustificato motivo, rifiutarsi di prestare la propria attività o interromperla. 4. L'avvocato iscritto nell'elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato può rifiutare la nomina o recedere dall'incarico conferito dal non abbiente solo per giustificati motivi»; art. 14 («Dovere di competenza»): «L'avvocato, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali, non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza».

⁶⁰ Art. 8, Legge 31 dicembre 2012, n. 247 («Impegno solenne»). Per un'approfondita ricostruzione storica del giuramento dell'avvocato, da Giustiniano a oggi, transitando per l'Età di mezzo, si rimanda nuovamente a R. BIANCHI RIVA, *L'avvocato*, cit., pp. 1-77.

⁶¹ Delle due accezioni di *fides* ricostruite poco sopra, si rende esplicita nel giuramento l'adesione alla seconda (fedeltà). Allo stesso tempo, ritengo che sia pressoché impossibile scin-

Facendo luce sulle radici retoriche della deontologia forense, spero di aver risposto a quel dubbio iniziale, riportato in premessa: seguire le regole deontologiche non solo è giusto, ma è anche utile. È il rispetto dell'etica professionale che scinde la *bene dicendi scientia* dall'"arte" di avere ragione.

Così, un esercito di avvocati si aggira oggi tra le pallide luci delle aule di giustizia, forse non sempre pienamente consapevole dell'effettiva portata del proprio ruolo sociale. I principi deontologici costituiscono vigili sentinelle a presidio dei confini dell'accampamento; proprio nel loro ruolo di tutori dello stato di diritto, gli avvocati sono investiti di una delicata responsabilità: vigilare su chi sta dentro, proteggere da chi sta fuori. Anche dalla loro guardia dipende la sopravvivenza della comunità e si legano a questo compito essenziale con un giuramento, che impone loro di dare sempre il meglio per la tutela del cliente e dell'ordinamento.

Perché è questo quel che sono: sorveglianti al limitare.

dere l'una dall'altra, in quanto la prima è – per dirla con le parole della fisica – “forza uguale e contraria” della seconda: di fatto, la fedeltà in una direzione non ha senso senza la fiducia in direzione opposta. D'altronde, guardando al diritto privato, il mandato professionale è un contratto *intuitus personae*, in cui la fiducia del mandante nei confronti del mandatario è elemento costitutivo della fattispecie.

Abstract [Ita]

Il presente contributo intende proporre una rapida disamina di alcuni punti fondamentali dell'etica professionale degli oratori di Roma antica, per tentare di tracciare una sorta di "genealogia" tra i cardini della precettistica retorica classica e i moderni principi di deontologia professionale forense. Dopo aver ricostruito le esigenze di base da cui origina l'arte retorica nel mondo romano, si delineano le caratteristiche essenziali del modello di perfetto oratore: il *vir bonus dicendi peritus*, con la sua caratura etica e la sua rilevanza sociale. Da qui deriva l'idea, che si ritiene confortata dalla precettistica oratoria, per cui l'efficacia persuasiva dipende strettamente dal rispetto di principi etico-professionali. A fronte di questa analisi, emerge l'odierna importanza dello studio della retorica classica quale cardine per l'interpretazione e la costruzione della moderna deontologia professionale forense.

Parole chiave: *ars rhetorica*; deontologia professionale forense; etica; tradizione romanistica; *vir bonus dicendi peritus*.

Abstract [Eng]

This paper aims to offer a brief overview of some fundamental aspects of the professional ethics of ancient Roman orators, in an attempt to trace a sort of "genealogy" between the cornerstones of classical rhetorical precepts and modern principles of legal deontology. After reconstructing the foundational needs from which the art of rhetoric originated in the Roman world, the essential characteristics of the perfect orator model are outlined: the *vir bonus dicendi peritus*, with his ethical stature and social relevance. From this derives the idea – which is believed to be supported by oratorical precepts – that persuasive effectiveness depends strictly on adherence to ethical and professional principles. In light of this analysis, the contemporary importance of studying classical rhetoric emerges as a cornerstone for interpreting and constructing modern legal professional deontology.

Keywords: rhetorics; legal deontology; ethics; Roman law tradition; *vir bonus dicendi peritus*.